



CITTÀ DI VIMERCATE
MEDAGLIA D'ARGENTO AL MERITO CIVILE
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

UFFICIO: Sportello Unico Tecnico - attività produttive e commercio

DETERMINA N. 138 DEL 15/02/2018

OGGETTO: MERCATO CITTADINO – APPLICAZIONE DIRETTIVA BOLKESTEIN - D.LGS. 59/2010 – PROMULGAZIONE L.205/2017 – PRESA D'ATTO E ANNULLAMENTO PROCEDURA SOSPESA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti gli artt. 107 e 183 del D. Lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto comunale;

Visto l'art. 14 del Regolamento comunale di contabilità;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 25 del 30 marzo 2017 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2017-2019;

Visto l'articolo 163, commi 1 e 3, del D. Lgs. 267/2000, che disciplinano l'esercizio provvisorio del bilancio;

Visto il decreto sindacale n. 70 del 29 Dicembre 2017 con il quale viene affidato all'arch. Massimiliano Lippi l'incarico dirigenziale dell'Area Governo del Territorio e Infrastrutture.

Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n.114;

Visto il Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n.59 ed in particolare l'art.70 comma 5 secondo cui "Con intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, anche in deroga al disposto di cui all'articolo 16 del presente decreto, sono individuati, senza discriminazioni basate sulla forma giuridica dell'impresa, i criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e le disposizioni transitorie da applicare, con le decorrenze previste, anche alle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto ed a quelle prorogate durante il periodo intercorrente fino all'applicazione di tali disposizioni transitorie.";

Richiamata l'Intesa della Conferenza Unificata del 5 luglio 2012 (pubblicata in G.U. n.79 del 4 aprile 2013) sui criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche in attuazione del citato articolo 70 del D.Lgs. 59/2010;

Visto il Documento Unitario delle Regioni e Province Autonome del 24 gennaio 2013 per l'attuazione dell'Intesa sopra richiamata;

Vista la legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi in materia di commercio e fiere);

Vista la DGR 27 giugno 2016, n. 5345 "Disposizioni attuative della disciplina del commercio su aree pubbliche ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della l.r. 2 febbraio 2010, n. 6 (testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere) e sostituzione delle dd.gg.rr. 3 dicembre 2008 n. 8570, 5 novembre 2009 n. 10615 e 13 gennaio 2010 n. 11003";

Visto il d.d.u.o. n 7240 del 22/07/2016 con cui sono stati approvati l'avviso di avvio delle procedure di selezione, il fac-simile di bando per l'assegnazione delle concessioni di posteggio su aree pubbliche e il fac-simile della domanda di partecipazione allo stesso;

Richiamato il Regolamento comunale per il commercio al dettaglio su aree pubbliche vigente e sue modifiche ed integrazioni;

Visto l'avviso pubblicato sul BURL n°37 del 14 settembre 2016, ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell'Allegato A della DGR X/5345 del 27/06/2016 di avvio della procedura;

Vista la determinazione dirigenziale n°859 del 14/12/2016 con la quale sono stati approvati: il *"bando pubblico per le assegnazioni di concessioni di posteggio per la fiera di S. Stefano anno 2017"* e il *"bando pubblico per l'assegnazione delle concessioni di posteggio per il mercato cittadino"*.

Visto il parere della Autorità Garante della Concorrenza e dei Mercati, pubblicato sul bollettino dell'AGCM n° 46 del 27/12/2016, indirizzato alla Conferenza Unificata Stato-Regioni, alla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome ed al Ministero dello Sviluppo Economico, con il quale sono invitati a comunicare all'Autorità, entro sessanta giorni dalla pubblicazione delle osservazioni, le determinazioni assunte con riguardo alle criticità concorrenziali da essa evidenziate (in merito al contrasto della normativa vigente con l'art. 12 della Direttiva Servizi e con l'art. 16 del D.Lgs. n°59/2010);

Visto il Dl. n. 244 del 30/12/2016, art. 6, comma 8, che dispone: *"al fine di allineare le scadenze delle concessioni per il commercio su aree pubbliche garantendo omogeneità di gestione delle procedure di assegnazione, nel rispetto dei principi di tutela della concorrenza, il termine delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto è prorogato al 31/12/2018"*.

Vista la circolare n. 5/17 del 10/01/2017, inviata da ANCI Lombardia ai Comuni lombardi, nella quale, preso atto dell'emanazione del Dl. n. 244/2016, si legge che: *"pertanto i comuni che hanno già avviato procedure di assegnazione delle concessioni, se relative a concessioni aventi scadenza successiva al 30/12/2016, potranno sospendere dette procedure, per l'intervenuta proroga ex lege delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del d.l. 244/2016 in attesa della sua definitiva conversione in legge."*

Visto l'art. 21 quater (Efficacia ed esecutività del provvedimento) della legge n°241/1990 recante "1. I provvedimenti amministrativi efficaci sono eseguiti immediatamente, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge o dal provvedimento medesimo.

2. L'efficacia ovvero l'esecuzione del provvedimento amministrativo può essere sospesa, per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario, dallo stesso organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. Il termine della sospensione e' esplicitamente indicato nell'atto che la dispone e può essere prorogato o differito per una sola volta, nonché ridotto per sopravvenute esigenze. ((La sospensione non può comunque essere disposta o perdurare oltre i termini per l'esercizio del potere di annullamento di cui all'articolo 21-nonies))."

Vista la determinazione n° 29 del 20/01/2017 recante "PROROGA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI DI POSTEGGIO PER LA FIERA DI S. STEFANO ANNO 2017 E AL BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI DEI POSTEGGI PER IL MERCATO CITTADINO" con cui i termini per la presentazione delle domande venivano **posticipati al giorno 8 marzo 2017** al fine di attendere la legge di conversione fino all'ultimo giorno disponibile (28/02/2017), garantendo il rispetto delle altre scadenze procedurali di senza pregiudicare la possibilità di ritirare in autotutela gli atti della procedura se la legge lo avesse prescritto.

Vista la legge 27/02/2017, n. 19, pubblicata sulla GU n°49 del 28/02/2017 suppl. ord. n°14 ed efficace dal 1/03/2017 che dispone: *"Al fine di allineare le scadenze delle concessioni di commercio su aree pubbliche garantendo omogeneità di gestione delle procedure di assegnazione, il termine delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente*

*disposizione e con scadenza anteriore al **31 dicembre 2018** è prorogato fino a tale data. Le amministrazioni interessate, che non vi abbiano già provveduto, devono avviare le procedure di selezione pubblica, nel rispetto della vigente normativa dello Stato e delle regioni, al fine del rilascio delle nuove concessioni entro la suddetta data. Nelle more degli adempimenti da parte dei comuni sono comunque salvaguardati i diritti degli operatori uscenti.”;*

Vista la determinazione n° 142 del 6/03/2017 recante “SOSPENSIONE DELLA PROCEDURA RELATIVA AL BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI DI POSTEGGIO PER IL MERCATO CITTADINO

DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N°859 DEL 14/12/2016 PER EFFETTO DELLA CONVERSIONE IN LEGGE DEL DL 244/2016, INTERVENUTA CON LEGGE 19 DEL 27/02/2017 – PROROGA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER L’ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI DI POSTEGGIO PER LA FIERA DI SANTO STEFANO - ANNO 2017” con cui è stata sospesa la procedura e **rinvitato al 5 marzo 2018** il riavvio della procedura e dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione.

Vista la l. 205/2017 che all’art. 1 comma 1180 stabilisce che al fine di garantire che le procedure per l’assegnazione delle concessioni di commercio su aree pubbliche siano realizzate in un contesto temporale e regolatorio omogeneo, il termine delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione e con scadenza anteriore al **31 dicembre 2020** è prorogato fino a tale data.

Considerato che le domande già presentate e attualmente sospese fino al 6 marzo 2018, sono relative ad un bando, il cui contenuto è stato determinato dalla normativa vigente al momento della sua emanazione;

Valutato che la normativa di settore negli ultimi mesi ha visto il succedersi di provvedimenti che hanno sospeso e prorogato i bandi legittimamente emanati;

Considerato che sono pendenti al TAR Emilia Romagna e al TAR Marche due ricorsi promossi dall’Autorità Garante per la concorrenza e il mercato aventi ad oggetto i criteri di assegnazione dei posteggi definiti dalla Conferenza Unificata Stato-Regioni del 5 luglio 2012;

Dato atto che i nuovi bandi terranno conto delle norme che saranno vigenti nel momento della loro emanazione;

Dato atto che il contenuto del bando 2016, potrebbe essere superato in tutto o in parte per effetto di pronunce giurisdizionali e/o disposizioni normative che dovessero sopravvenire, con la conseguenza che il bando avente ad oggetto 60 posteggi avrebbe un contenuto diverso rispetto a quello che interesserebbe i restanti 140 posteggi, con una evidente e ingiustificata diversità di trattamento tra gli operatori;

Ritenuto di non poter considerare valida una domanda nel caso in cui il contenuto del bando a cui l’operatore ha aderito presentandola, fosse diverso da quello emanato ex novo;

Considerato che le domande pervenute in tempo utile e sospese sono 31 su 60 posteggi messi a bando, che ad un anno di distanza dalla presentazione, già 5 operatori non sono più titolari della concessione del posteggio per cui fecero domanda, di conseguenza il numero delle domande valide scende a 26, (il 13% dei posteggi del mercato);

Osservato che altri operatori tra questi 26 potrebbero non avere più la titolarità del posteggio nel 2020;

Valutato che in ossequio ai principi di economicità, imparzialità e trasparenza dell’azione amministrativa, sia più opportuno emanare un nuovo bando per tutti i 200 posteggi del mercato cittadino con i contenuti e secondo le regole che saranno prescritti dalla normativa statale e regionale che sarà vigente nel 2020, data scelta dal legislatore per la scadenza di tutte le concessioni in essere;

Dato atto che il presente procedimento non è soggetto all’attribuzione del CIG.

DETERMINA

Di dare atto che quanto scritto nella parte narrativa del presente atto ne costituisce elemento integrante ed essenziale;

Di non dare corso alla procedura di assegnazione dei posteggi del mercato cittadino avviata con avviso pubblicato sul BURL n°37 del 14/09/2016 e con bando pubblicato il 15/12/2016 sul sito comunale, approvato con determinazione dirigenziale n° °859 del 14/12/2016, per le motivazioni di cui in parte narrativa che qui si intendono interamente richiamate.

Di Dichiarare che l'ultimo bilancio definitivamente approvato dal Consiglio Comunale è quello relativo all'esercizio 2017 e che la gestione avviene conformemente al dettato dell'articolo 163, comma 1 del D. Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
LIPPI MASSIMILIANO